



SENT. N. 30/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere

Alessandra OLESSINA

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23762** del Registro di

Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la

Regione Piemonte, nei confronti di:

P.I., c.f. *omissis*, nata il *omissis* a

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis*, in proprio, già

amministratore, legale rappresentante e poi liquidatore della A.M.

s.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese in data 8 febbraio 2019;

B.A., c.f. *omissis*, nato a *omissis*

il *omissis*, residente in *omissis*, Via *omissis*,

in proprio, già amministratore e legale rappresentante della A.M.

s.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese in data 8 febbraio 2019,

Casetta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in

Torino, Via Oddino Morgari 31, PEC: fabio.cramarossa.pec@maildoc.it) e
paolocasetta@pec.ordineavvocatitorino.it.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 gennaio 2024, il Magistrato relatore Cons.
Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del V.P.G. Cons.
Letizia Dainelli e l'Avvocato Fabio Cramarossa in difesa dei convenuti, come
da verbale.

Esaminati gli atti.

Rilevato in

FATTO

La Procura contabile ha chiamato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe
per sentirli condannare al pagamento, in favore della Regione Piemonte, della
somma di euro 14.241,08 a titolo di danno erariale in relazione al finanziamento
erogato in data 30 aprile 2015 da Finpiemonte spa, a seguito di domanda
presentata in data 11 febbraio 2015, su apposito bando a valere sulla l. r. n.
1/2009, domanda firmata dalla signora P.I. in qualità di legale
rappresentante della società "A.M. s.r.l."

Il finanziamento è stato revocato, in un primo momento parzialmente, da
Finpiemonte s.p.a. con provvedimento del 22 settembre 2017 con richiesta di
restituzione di euro 8.595,31, essendo stata ammessa la spesa (a seguito di
rendicontazione) solo per euro 68.154,09 - ex art. 11 del bando di cui alla l. r.
14 gennaio 2009, n. 1, art. 7 Fondo per lo Sviluppo e la Qualificazione delle
Piccole Imprese Sezione Artigianato - Programma degli Interventi (D.G.R. n.
63-13339 del 15/02/2010) - che prevede che *"il finanziamento è revocato solo
in parte, qualora: [...] c) la rendicontazione finale riguardi spese non
ammissibili ai sensi del precedente paragrafo 6 in misura superiore al 5%*

dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a € 7.500,00".

In data 2 novembre 2017 è intervenuto lo scioglimento della società, seguito dalla nomina del liquidatore nella persona della signora P.I.

In data 8 febbraio 2019 la società è stata cancellata dal Registro delle imprese per effetto della chiusura della liquidazione.

Con provvedimento in data 2 ottobre 2019 Finpiemonte ha revocato totalmente il finanziamento per intervenuta cancellazione della società prima dell'estinzione del finanziamento, ex art. 10, comma b, del Programma di riferimento *"Revoca totale del finanziamento"*, che prevede che *"il finanziamento è revocato totalmente [...] qualora: [...] b) i beni, le opere, i servizi finanziati siano dismessi o ceduti a terzi, o destinati a finalità estranee al programma di investimento approvato, oppure impiegati in strutture diverse da quelle indicate in domanda prima dell'estinzione del finanziamento [...]"*.

In data 8 giugno 2021 la Signora P.I. ha depositato presso il Tribunale civile di Torino la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della L. n. 3/2012 inserendo anche la proposta di pagamento del credito di Finpiemonte pari al 61,47 per cento (euro 22.716,05) del credito complessivo di euro 36.957,10.

In data 21 dicembre 2021 il Tribunale di Torino ha omologato l'accordo intervenuto.

La Procura ha emesso atto di citazione per il risarcimento del danno erariale correlato alla mancata restituzione delle somme di cui al citato finanziamento ammontanti ad euro 14.241,08 (di cui euro 13.352,40 a titolo di finanziamento ed euro 888,68 a titolo di oneri agevolati).

La somma è stata così determinata tenendo conto dei pagamenti effettuati

medio tempore in base al sopra citato accordo omologato dal Tribunale di

Torino.

I convenuti si sono costituiti in giudizio con memoria, chiedendo, in via

principale, il rigetto della domanda attorea; in via subordinata hanno chiesto la

riduzione al minimo della richiesta risarcitoria.

Hanno formulato le seguenti eccezioni.

In primo luogo, secondo la difesa, non vi erano i presupposti per la revoca totale

del finanziamento da parte di Finpiemonte, in quanto l'invocato art. 10, lett. b)

del bando, nel collegare la revoca all'ipotesi in cui *“i beni, le opere, i servizi*

finanziati siano dismessi o ceduti a terzi, o destinati a finalità estranee al

programma di investimento approvato, oppure impiegati in strutture diverse

da quelle indicate in domanda prima dell'estinzione del finanziamento...” non

fa riferimento testualmente all'ipotesi di estinzione della società, e, essendo una

disposizione sanzionatoria, è di stretta interpretazione.

In ogni caso, secondo la difesa, quasi tutti gli elementi oggetto delle fatture di

acquisto (che si producono) - studio di collezioni, riprese foto, riviste e depliant,

sito internet, servizi web - non possono ontologicamente essere dismessi.

La seconda eccezione sollevata dai convenuti riguarda l'intervenuta novazione

del debito nei confronti di Finpiemonte a seguito del piano di composizione del

sovraindebitamento sottoscritto dalla Signora P. ed omologato dal

Tribunale di Torino, con la conseguenza che la somma chiesta dalla Procura

contabile costituirebbe una illegittima locupletazione.

Infine, secondo la difesa dei convenuti non sussiste l'elemento soggettivo del

dolo/colpa grave, in quanto la cessazione dell'impresa è stata un atto dovuto, al

	fine di non aggravare la situazione debitoria, dopo continui tentativi di rilancio dell'attività.	
	Nella pubblica udienza del 17 gennaio 2024, la Procura ha ribadito le conclusioni della citazione, evidenziando: che della somma complessiva richiesta in citazione, una parte è riconducibile alla prima revoca (parziale) del finanziamento a seguito di ammissione solo parziale delle spese e la restante parte è riconducibile alla successiva revoca (totale) per estinzione anticipata della società; che il bando prevedeva un obbligo di permanenza della società per almeno sessanta mesi; che sussiste autonomia, riconosciuta da consolidata giurisprudenza, tra il procedimento contabile e quello civilistico previsto dalla l. n. 3/2012 sfociato nell'accordo omologato dal Giudice civile; che dalla relazione dell'Organo di composizione della crisi previsto dalla l. n. 3/2012 emerge l'intenzione di dare liquidità ad un'attività economica che già era stata deficitaria per il periodo in cui era stata svolta individualmente dalla figlia della convenuta P.I. (e sorella del convenuto B.A.).	
	L'Avvocato di parte convenuta ha richiamato le argomentazioni già svolte in memoria di costituzione, evidenziando: che il termine di permanenza citato dalla Procura non era previsto a pena di decadenza del finanziamento; che proseguire su una attività non reddituale sarebbe stato un comportamento colposo; che l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa si desume dal fatto che tutti i familiari sono stati coinvolti nel tempo nel tentativo di sostenere l'attività in questione con mutui, garanzie e finanziamenti, senza ottenere i risultati economici sperati.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	- pag. 5 di 15 -	

DIRITTO

1. Deve essere, *in primis*, osservato che è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016), con conseguente giurisdizione della Corte dei conti.

In particolare, nel caso di specie, essendo stata una società il soggetto destinatario del finanziamento pubblico, deve essere richiamata la giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 296/2013), in base alla quale: “*Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione*”.

L'applicazione di tale principio al caso di specie comporta che venga in esame il comportamento di entrambi i convenuti P.I. e B.A., i quali, all'epoca dei fatti, erano soci amministratori e legali rappresentanti dell'allora società "A.M. s.r.l.", sciolta in data 2 novembre 2017, sottoposta a liquidazione (con nomina, in data 21 novembre 2017, del liquidatore nella persona di P.I.) e infine cancellata dal Registro delle imprese in data 2 ottobre 2019 per effetto della chiusura della liquidazione.

2.Ciò detto, il Collegio osserva che l'avvenuta stipula di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento come previsto dalla l. n. 3/2012 - accordo omologato dal Giudice civile, a cui ha fatto seguito il pagamento del credito di Finpiemonte s.p.a. nella misura del 61,47 per cento - non è idoneo di per sé ad escludere l'esercizio dell'azione da parte della Procura contabile.

Deve essere disattesa, infatti, l'eccezione di parte convenuta relativamente alla supposta avvenuta novazione del credito di Finpiemonte per effetto, appunto, del citato accordo.

A tal proposito, si evidenzia il disposto dell'art. 11, comma 4, della citata l. n. 3/2012, in base al quale *"L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito"*.

Si richiama altresì la consolidata giurisprudenza in base alla quale i due sistemi di responsabilità, quello civile e quello contabile, sono reciprocamente indipendenti anche quando investono i medesimi fatti materiali, emergendo solo un eventuale problema di proponibilità o di prosecuzione dell'azione erariale in caso di integrale comprovata soddisfazione del danno in altra sede (cfr., di recente, Corte dei conti, Sez. II app. nn. 68/2023 e 253/2023; Cass., SS.

UU. nn. 27092/2009, 11/2012, 7385 e 26582 del 2013, 8927 e 11229 del 2014, 5848/2015), condizione questa che, nel caso specifico, ricorre solo parzialmente e di cui si è tenuto correttamente conto nell'esercizio dell'azione contabile.

Infatti, dagli atti risulta che la Procura ha agito per il risarcimento del danno erariale correlato alla mancata restituzione delle somme di cui al citato finanziamento, somme che sono state determinate tenendo conto dei pagamenti effettuati *medio tempore* in base al sopra citato accordo omologato dal Tribunale di Torino.

3.Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, in coerenza con la giurisprudenza in materia, risulta evidente il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell'erogazione pubblica, ed un livello quantomeno di colpa grave nella deviazione dal modello tipico di condotta normativamente previsto.

3.1. Come noto, infatti, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali, *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale

Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, “*costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita*” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre - C465/10).

3.2. I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo, come nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che, in prima battuta, la società destinataria del finanziamento pubblico ha presentato una rendicontazione di spese che sono state solo parzialmente ritenute ammissibili a seguito di controllo da parte di Finpiemonte.

Infatti, con il provvedimento di revoca parziale del 22 settembre 2017 è stata chiesta alla società la restituzione della somma di euro 8.595,31.

Tale provvedimento è stato adottato ex art. 11 del bando di cui alla l. r. 14 gennaio 2009, n. 1, art. 7 Fondo per lo Sviluppo e la Qualificazione delle Piccole Imprese Sezione Artigianato - Programma degli Interventi (D.G.R. n. 63-13339 del 15/02/2010) - che prevede che “*il finanziamento è revocato solo in parte, qualora: [...] c) la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del precedente paragrafo 6 in misura superiore al 5% dell’intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a € 7.500,00*”.

A ciò è seguito il provvedimento di revoca totale adottato da Finpiemonte in conseguenza della cancellazione della società dal Registro delle imprese avvenuta in data 2 ottobre 2019, quindi prima che venisse estinto il finanziamento.

Tale provvedimento è stato fondato sulla previsione dell'art. 10, lett. b) del bando, essendo stata la revoca collegata all'ipotesi in cui *“i beni, le opere, i servizi finanziati siano dismessi o ceduti a terzi, o destinati a finalità estranee al programma di investimento approvato, oppure impiegati in strutture diverse da quelle indicate in domanda prima dell'estinzione del finanziamento...”*.

3.3. La difesa dei convenuti ha contestato la legittimità di tale revoca, posto che la norma sopra citata non farebbe riferimento testualmente all'ipotesi di estinzione della società, e, nel caso di specie, il materiale acquistato con il finanziamento sarebbe di natura tale da non essere ontologicamente dismissibile a favore di altri soggetti o impiegabile per altre destinazioni.

3.4. A parere del Collegio l'eccezione non è fondata.

Infatti, la *ratio* della norma sopra citata appare quella di salvaguardare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo/progetto imprenditoriale che il finanziamento pubblico mira ad agevolare, evitando lo spreco delle risorse pubbliche, che si avrebbe nelle ipotesi di mancato perseguimento dello stesso qualora la relativa attività economica non venisse (ingiustificatamente) proseguita secondo le regole procedurali e tempistiche previste dal bando sottoscritto.

Nel caso di specie, non sono stati forniti, a parere del Collegio, idonei elementi probatori sull'esistenza di circostanze imponderabili, imprevedibili, in grado di incidere negativamente sull'attività economica oggetto del finanziamento

compromettendone il permanere per il periodo minimo previsto dal bando e giustificando quindi l'estinzione anticipata della società destinataria delle risorse pubbliche.

Si rammenta infatti che tale periodo minimo è considerato dalla giurisprudenza come elemento imprescindibile del programma pubblico (cfr., di recente, Corte dei conti, Sez. II app. nn. 195/2023 e 326/2023): “[...] vero è che le iniziative imprenditoriali seguono alterne fortune, per cui può ben darsi che un’attività commerciale possa risolversi in un insuccesso ma, ai fini dell’eventuale responsabilità erariale, delle due l’una: o tale esito negativo è la risultante di fattori imprevedibili comunque connessi all’alea d’impresa, fattori che finanche il diligente imprenditore/beneficiario non potrebbe scongiurare - ma che, comunque, devono essere provate nel loro oggettivo accadimento - oppure se la fine anticipata di un’attività imprenditoriale è la conseguenza di una scelta consapevole dell’imprenditore stesso, appare evidente come non si possa in tale caso configurare alcun legame con il rischio d’impresa connesso all’attività commerciale esercitata [...] la cessazione anticipata dell’attività finanziata rispetto al termine minimo previsto dal disciplinare di concessione costituisce elemento chiaramente sintomatico dello sviamento delle risorse pubbliche, giacché risulta evidente come, nell’intendimento dell’ente finanziatore, quel termine minimo di mantenimento dell’impresa rappresenti un fattore che concorre alla realizzazione dell’interesse collettivo alla base della concessione finanziaria.” (Sez. II app. n. 195/2023 cit.).

4. Sulla base di quanto sin qui considerato, il Collegio non può che ritenere pertanto i convenuti autori entrambi del danno derivante dalla mancata restituzione del contributo, perché, una volta decisa la cessazione anticipata

della società, hanno omesso di rimborsarlo, così trattenendolo volontariamente, nonostante l'intimazione in proposito formulata da Finpiemonte s.p.a., e ciò in base ad intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti dei medesimi, quali legali rappresentanti e amministratori della società percettrice.

Essi devono quindi rispondere, in solido, dell'ammanco pubblico.

D'altro canto, la responsabilità solidale dei predetti si fonda in ogni caso sul loro illecito arricchimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, della l. n. 20/1994, poiché le risorse pubbliche percepite e distratte dalle finalità pubblicistiche programmate si sono senza dubbio riversate, in virtù della natura personale della società, anche a loro diretto vantaggio (cfr. questa Sezione, n. 204/2021).

5. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento, il perseguimento della finalità pubblica, il mantenimento dell'attività economica finanziata per il periodo minimo previsto.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratori/legali rappresentanti ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale i medesimi sono implicitamente garanti del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad

esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022).

6. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente condanna in solido di P.I. e B.A. al risarcimento del

danno ammontante ad euro 14.241,08

(quattordicimiladuecentoquarantuno/08).

Sulla predetta somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del finanziamento fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto:

-condanna in solido P.I. e B.A. al

pagamento, in favore di Finpiemonte s.p.a., dell'importo di euro 14.241,08

(quattordicimiladuecentoquarantuno/08), oltre a rivalutazione monetaria dalla

data dell'erogazione del finanziamento *de quo* sino al deposito della sentenza,

e oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente

sentenza fino al saldo effettivo.

Condanna in solido P.I. e B.A. al

pagamento delle spese di giudizio in favore dell'erario, che si liquidano in euro

476,98 (quattrocentosettantasei/98).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 25/03/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente